

Cassazione penale sez. I - 14/11/2018, n. 35636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente -

Dott. VANNUCCI Marco - rel. Consigliere -

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere -

Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RICAL S.R.L.;

avverso l'ordinanza del 30/04/2018 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VANNUCCI MARCO;

sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI PAOLO che conclude per il rigetto del ricorso.

udito il difensore avvocato BIONDO Fabrizio che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 30 aprile 2018 a definizione di procedimento di riesame in materia cautelare il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta della R.I.C.A.L. s.r.l. volta ad ottenere la revoca del decreto con cui, per quanto qui interessa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese aveva, il 3 aprile 2018, assoggettato a sequestro preventivo l'azienda, appartenente a tale società, funzionale all'esercizio di cava per l'estrazione del calcare sita in (OMISSIS), nonchè danaro e cose mobili appartenenti alla stessa società fino alla concorrenza di Euro 1.000.000: e ciò, tanto per evitare la prosecuzione di attività comportante l'aggravamento delle conseguenze del reato (art. 321 c.p.p., comma 1) che quale misura anticipatoria della confisca, obbligatoria e facoltativa nel caso di condanna (art. 321 c.p.p., comma 2, art. 452-undecies c.p., D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 53 e 19).

Dal contenuto dell'ordinanza risulta, sempre per quanto qui interessa, che: i sequestri sono stati disposti imputando a tale società responsabilità da illecito amministrativo (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-undecies, comma 1 lett. a)), essendo P.S. (amministratore unico della società), P.G. (amministratore di fatto della stesa società) e M.C. (direttore dell'attività di escavazione che nella cava si svolgeva) sottoposti ad indagini preliminari per concorso nella commissione, fino al 10 dicembre 2016, del delitto previsto dall'art. 452-bis c.p., consistito nell'estendere l'attività estrattiva imputabile alla società a rilevanti parti del territorio del versante settentrionale di rilievo montuoso denominato "(OMISSIS)" (in (OMISSIS)) non comprese fra quelle oggetto delle autorizzazioni amministrative alla R.I.C.A.L. rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, così abusivamente cagionando una compromissione ed un deterioramento significativi e misurabili di estese e rilevanti porzioni del suolo e del sottosuolo (frana di dimensioni pari a 2,5 ettari di superficie, 157 metri di lunghezza e 230 metri di larghezza, la cui massa, costituita da ingenti volumi di roccia e detriti, coinvolse una vasta area posta in prossimità della strada statale (OMISSIS)); le sopra indicate persone fisiche sono anche sottoposte ad indagini per avere concorso, con le medesime attività abusive, nella commissione (formalmente concorrente: art. 81 c.p., comma 1) del delitto previsto dall'art. 426 c.p., essendo dalla frana derivato pericolo per la pubblica incolumità (essa distrusse edifici destinati ad attività commerciale e compromise la sicurezza degli altri fabbricati eretti nelle vicinanze dei luoghi da essa coinvolti).

In risposta al motivo principale di riesame l'ordinanza afferma che: l'art. 452-bis c.p., comma 1, n. 1), punisce, per quanto interessante il caso di specie, chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; nel caso concreto, il delitto in questione, pacificamente concorrente con quello di frana, si sostanziò nello svolgimento indiscriminato, da parte dei responsabili della società, di attività estrattive di cava su vasta area in cui l'attività in questione non poteva essere svolta in base alle autorizzazioni amministrative al riguardo emesse (attività abusiva), determinando così, per effetto delle vibrazioni sul suolo indotte dall'estrazione di materiali inerti, la frana, avente le dimensioni sopra indicate, "che ha alterato in maniera forse irreversibile una intera zona geologica a cavallo di due Comuni" (compromissione o deterioramento significativi e misurabili di estesa porzione di suolo e sottosuolo); d'altra parte, sempre per quanto interessa il caso concreto, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. i-ter) (recante norme in materia ambientale) definisce l'inquinamento come introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, anche di vibrazioni nel suolo che potrebbero nuocere alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; tale nozione, racchiusa nell'intitolazione dell'art. 452-bis c.p., non è d'aiuto alcuno alla tesi della società secondo cui l'inquinamento si sostanzia nella introduzione in un determinato ambiente di elementi estranei ovvero nella stessa già in natura presenti ma in misura ridotta e bilanciata, con la conseguente alterazione nociva alle specie viventi dell'ambiente medesimo.

2. Per la cassazione di tale ordinanza la R.I.C.A.L. s.r.l. ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Biondo Fabrizio) deducendo che la stessa è caratterizzata da erronea interpretazione ed applicazione al caso concreto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. i-ter), art. 452-bis c.p., comma 1, n. 1) e art. 452-undecies c.p., dal momento che la condotta consistita nell'aver provocato la frana descritta nel primo capo di accusa provvisorio non costituisce anche il reato di inquinamento ambientale in quanto: la nozione di inquinamento ambientale è contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. i-ter); i suoi tratti essenziali si sostanziano "nella introduzione in una determinata matrice ambientale di elementi ad essa prima estranei ovvero nella stessa già naturalmente presenti ma in misura ridotta e bilanciata, e la nociva alterazione dell'habitat che da ciò derivi per ogni specie vivente"; il comportamento imputabile alle sopra indicate persone fisiche non aveva cagionato alcun inquinamento ambientale, rilevante ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 452-bis c.p., comma 1, n. 1), non essendosi sostanziato nella introduzione di alcuna sostanza o nella produzione di effetti alteranti l'equilibrio fra ambiente e le specie che in esso vivono; invero, le vibrazioni indotte dall'attività estrattiva non comportano di per sè inquinamento ambientale, sussistente solo quando i suoi effetti sono idonei a "nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi"; l'utilizzazione di macchinari per l'estrazione del materiale da cava introduce di certo vibrazioni nel suolo e nel sottosuolo, ma ciò costituisce il reato in questione solo quando queste comportino la compromissione ovvero il deterioramento, significativi e misurabili, indicati dalla norma; ciò però non si verifica quando l'introduzione delle vibrazioni nel suolo provochi una frana, "anche se delle più ampie proporzioni la si voglia immaginare", ma solo quando le vibrazioni siano idonee a "nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi" e tale deterioramento o compromissione della matrice ambientale abbia le proporzioni definite dalla norma penale in discorso; in buona sostanza, il richiamo alla definizione di inquinamento contenuta nel citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. i-ter) "è di essenziale importanza per la corretta configurazione della fattispecie incriminatrice e per escludere che essa sia integrata dal fatto concreto per cui si procede"; in altre parole, un frana non dà luogo ad alcun fenomeno inquinante, in quanto non immette di per sè "nella matrice ambientale elementi a questa estranei, così da comprometterne l'habitat".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il contenuto del ricorso, fondato sull'interpretazione della fattispecie delineata dall'art. 452-bis c.p., comma 1, n. 1), diversa da quella fatta propria dall'ordinanza impugnata, con conseguente dedotta insussistenza del reato da tale disposizione previsto nella condotta determinativa della frana descritta

nel capo di accusa provvisorio, evidenzia la chiara consapevolezza della ricorrente che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (giurisprudenza costante; cfr., comunque, per tutte: Cass. Sez. 6, n. 45908 del 16 ottobre 2013, Orsi, Rv. 257383; Cass. Sez. 6, n. 10618 del 23 febbraio 2010, Olivieri, Rv. 246415; Cass. Sez. 1, n. 15298 del 4 aprile 2006, Bonura, Rv. 234212).

Dal contenuto dell'ordinanza impugnata risulta che il sequestro preventivo è stato disposto: quanto all'azienda di cui la società ricorrente è titolare per impedire l'ulteriore commissione del delitto previsto dalla sopra citata norma del codice penale ovvero l'aggravamento delle sue conseguenze; quanto al danaro, ai beni ed ai crediti della società ricorrente, in funzione anticipatoria della confisca, diretta o per equivalente pecuniario, rispettivamente prevista dal successivo art. 452-undecies c.p. e dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, essendo configurabile per la società ricorrente la responsabilità da illecito amministrativo (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-undecies, comma 1 lett. a)) dipendente dalla indagine per la commissione del reato previsto dall'art. 452-bis c.p., comma 1, n. 1), imputabile alle persone (nei capi provvisori di accusa indicate) che con tale persona giuridica sono in uno dei rapporti (gestori; di rappresentanza; di sottoposizione a direzione o vigilanza di una delle persone fisiche dotate dei poteri gestori o di rappresentanza dell'ente) indicati dall'art. 5 dello stesso decreto n. 231.

La tesi della ricorrente è che il fatto imputabile ai propri amministratori ed al proprio dirigente costituisce, in tesi, il solo delitto previsto dall'art. 426 c.p. (che non determina per la società la responsabilità da illecito amministrativo prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001); non anche quello previsto dal successivo art. 452-bis c.p., comma 1, n. 1) (che tale responsabilità di diritto speciale invece determina, con conseguente applicabilità della confisca, per equivalente pecuniario, prevista dall'art. 452-undecies c.p. e dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19).

2. La definizione della parola "inquinamento" contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. i-ter) è funzionale a conferire alla stessa il suo significato giuridico non solo ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dallo stesso decreto legislativo ma anche le quante volte singole disposizioni di legge (diverse da quelle contenute nel D.Lgs. n. 152 del 2006) tale termine utilizzino senza dare ulteriori indicazioni. La definizione costituisce, in altre parole, elemento integrativo di una fattispecie che nella singola norma di legge che la parola "inquinamento" contenga non sia descritta con l'utilizzazione anche di altre parole che la stessa qualifichino.

Nel caso dell'art. 452-bis c.p., comma 1, n. 1), tale definizione è giuridicamente irrilevante, dal momento che, per quanto qui specificamente interessa, la norma non punisce chi sia responsabile

dell'inquinamento di un determinato luogo fisico (senza altre specificazioni), bensì chiunque "abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili" di "porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo" (Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21 settembre 2016, Simonelli, Rv. 268060, ha, in motivazione, evidenziato che nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini "compromissione" e "deterioramento" non assume decisivo rilievo la denominazione di "inquinamento ambientale" attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e non è neppure di particolare ausilio la definizione contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 5, comma 1, lett. 1-ter, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il riferimento ad un "deterioramento significativo e misurabile" contenuto nella definizione di danno ambientale nel medesimo D.Lgs. n. 152, art. 300).

La condotta si sostanzia in un'azione ovvero in una omissione, imputabile ad una o più persone fisiche (di cui può rispondere, a titolo di illecito amministrativo, anche un soggetto di diritto diverso dalla persona fisica, in applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, e segg.), che deve essere abusiva.

La condotta è abusiva non solo ove svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (giurisprudenza costante; cfr., comunque: Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21 settembre 2016, Simonelli, cit.; Cass. Sez. 3, n. 10515 del 27 ottobre 2016, Sorvillo, Rv. 269274; Cass. Sez. 3, n. 28732 del 27 aprile 2018, Melillo, Rv. 273565); con la precisazione che non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 3, n. 15865 del 31 gennaio 2017, Rizzo, Rv. 269491).

L'evento conseguente alla condotta abusiva deve, sempre per quanto qui interessa, sostanziarsi: in una compromissione, significativa e misurabile, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero in un deterioramento, del pari significativo e misurabile, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo.

La compromissione si sostanzia in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito (nella specie, il suolo o il sottosuolo) con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare, mentre il deterioramento consiste in una riduzione della cosa (nella specie, il suolo o il sottosuolo) che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 3, n. 15865 del 31 gennaio 2017,

Rizzo, Rv. 269489; nello stesso senso, cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21 settembre 2016, Simonelli, cit.).

In tale ordine di concetti, l'ordinanza impugnata, conformando la propria interpretazione della norma in esame a quella fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, ha fatto corretta applicazione della stessa al caso di specie, avendo:

a) ritenuto abusiva la condotta consistita nello svolgere attività di estrazione di materiali inerti in rilevanti parti del territorio del versante settentrionale del rilievo montuoso denominato "(OMISSIS)" (in (OMISSIS)) non comprese fra quelle oggetto delle autorizzazioni amministrative alla R.I.C.A.L. rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava;

b) affermato che quale conseguenza di tale attività abusiva si è avuto, ad un tempo, un deterioramento, significativo e misurabile, del suolo e del sottosuolo ed una compromissione, del pari significativa e misurabile, dell'area interessata dall'attività abusiva, in quanto la stessa determinò l'insorgere di una frana di dimensioni pari a 2,5 ettari di superficie, 157 metri di lunghezza e 230 metri di larghezza, la cui massa, costituita da ingenti volumi di roccia e detriti, coinvolse una vasta area posta in prossimità della strada statale (OMISSIS);

c) ritenuto che il fatto integra tanto il delitto previsto dall'art. 452-bis c.p., comma 1, n. 1), che quello, formalmente concorrente, previsto dal precedente art. 426, essendo dalla frana derivato pericolo per la pubblica incolumità (risulta che essa distrusse edifici destinati ad attività commerciale e compromise la sicurezza degli altri fabbricati eretti nelle vicinanze dei luoghi da essa coinvolti).

Il ricorso è in conclusione da rigettare, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019